

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civile iscritta al n. r.g. xxxx/2017 promossa dalla:

D(omissis)S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. sig. (omissis), nato a (omissis), con sede legale in (omissis) in persona del liquidatore p.t., e DI (omissis) S.R.L., in liqu1764 del 14 giugno 2023idazione, con sede legale in (omissis), in persona del liquidatore (omissis) ed ivi residente al (omissis), entrambe rapp.te e difese dall'avv. (omissis), in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione e con il medesimo elett.te dom.te presso lo studio in (omissis)

- ATTRICI

contro

BANCA S.p.a. (già **BANCA**),

- CONVENUTA

Oggetto: scissione parziale di società, accollo; responsabilità da illecito.

Conclusioni: in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la D(omissis) s.r.l. e la Di (omissis) s.r.l. in liquidazione convenivano in giudizio la **BANCA**, **BANCA INCORPORATA**, assumendo che: 1) la Di (omissis) s.r.l. era titolare di un mutuo ipotecario acceso presso la suddetta banca per l'acquisto di un immobile sito in (omissis); 2) con atto notarile del 25.3.2010 veniva redatto un progetto di scissione della Di (omissis) s.r.l. che prevedeva il trasferimento degli immobili dalla società scissa alla beneficiaria D(omissis) s.r.l. costituita ex novo e, di conseguenza, anche la voltura del mutuo in capo alla società beneficiaria; 3) avverso tale progetto alcuna opposizione veniva sollevata dalla banca e, pertanto, trascorsi i termini previsti dalla legge, in data 25.3.2010, veniva redatto l'atto pubblico di scissione; 4) una volta pubblicato il progetto di scissione e notificato alla **BANCA**, anche la D(omissis) s.r.l., attraverso il suo amministratore, sollecitava la prima ad eseguire la voltura del mutuo chiedendo contestualmente l'apertura di un conto corrente sul quale addebitare le rate, le quali in virtù del progetto di scissione, erano civilisticamente di competenza della D(omissis) s.r.l. e non più della Di (omissis) s.r.l.; 5) tale voltura non veniva eseguita dall'istituto di credito nonostante il trasferimento del patrimonio immobiliare dalla società scissa alla beneficiaria; 6) il mutuo veniva estinto e le rate corrisposte dalla Di (omissis) s.r.l. la quale, con nota di addebito, le imputava alla D(omissis) s.r.l.; 7) la D(omissis) s.r.l. stipulava con la Di (omissis) s.r.l. un contratto di locazione ed altrettanti tre contratti di locazione commerciale con terzi soggetti e, pertanto, i canoni di competenza della D(omissis) s.r.l. venivano incassati dalla Di (omissis) s.r.l., anche per far fronte alle rate del mutuo non volturato dalla Banca; 8) tale anomalia aveva generato una complessità contabile nei rapporti tra le due società e precluso alla D(omissis) s.r.l. la concessione di un finanziamento di € 150.000,00 richiesto alla **BANCA INCORPORATA** nel mese di novembre dell'anno 2013, finalizzato all'estinzione del mutuo e al pagamento del debito verso la Di (omissis) s.r.l.; 9) veniva espletata la domanda di mediazione innanzi all'organismo (omissis) s.r.l. ma la **BANCA** non aderiva. Chiedevano, in via preliminare, dichiarare ammissibile la domanda con conseguente responsabilità della **BANCA** per non aver adempiuto all'obbligo della voltura del mutuo con condanna al risarcimento in favore della D(omissis) s.r.l. e della Di (omissis) in liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non, da quantificarsi nel corso del giudizio, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo. Si costituiva la **BANCA** spa facendo rilevare, in via preliminare, il comportamento processuale scorretto tenuto dalle società attrici che avevano notificato tre atti di citazione di cui: due dinanzi al Tribunale di Napoli, non iscritti a ruolo, e uno dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, iscritto a ruolo. Tale comportamento aveva esposto la banca a sostenere dei costi per la verifica delle mancate iscrizioni a ruolo delle procedure, tra le quali, il conferimento di un apposito incarico al legale di fiducia mediante rilascio della relativa procura. Chiedeva liquidarsi il relativo danno, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ciò posto, eccepiva: 1)

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

l'intervenuta estinzione del primo giudizio in quanto il relativo atto di citazione era stato notificato il 30.3.2017, mentre l'atto di cui al presente giudizio era stato notificato il 21.11.2017 ossia oltre il termine prescritto per la riassunzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; 2) l'improcedibilità della domanda alla luce della inidoneità e/o irrilevanza del tentativo di mediazione richiamato nell'atto di citazione; 3) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.; 4) carenza di interesse ad agire e/o legittimazione attiva in capo alle società istanti in quanto il mutuo è stato completamente estinto. Nel merito, rilevava l'inammissibilità ed infondatezza della domanda per non aver adempiuto le società attrici all'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. in ordine alle pretese avanzate nell'atto di citazione. In particolare, sottolineava l'insussistenza in capo alla **BANCA** dell'obbligo di volturare il mutuo in favore della società beneficiaria della scissione in quanto, nel caso di specie, trattasi di un'ipotesi di acollo esterno che si perfeziona con un mero accordo tra accollato del creditore accollatario costituisce elemento eventuale ed ulteriore, rilevante solo ai fini dell'efficacia del negozio nei confronti di quest'ultimo. In ogni caso, precisava che, nella fattispecie, in esame è intervenuta una scissione parziale proporzionale della Di (omissis) s.r.l. con costituzione della nuova società D(omissis) s.r.l. che non ha comportato l'estinzione e/o chiusura della prima, ma la continuazione della stessa con un proprio capitale sociale. Di conseguenza, ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Quanto alla richiesta di risarcimento danni, la **BANCA** rilevava l'infondatezza sia della domanda avanzata ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., sia di quella avanzata ex art. 2043 c.c. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda. All'udienza del 3.4.2018 il Giudice dott. Di Lorenzo, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava all'udienza del 18.9.2018. A seguito della predetta udienza il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava per il prosieguo l'udienza del 5.11.2019. In data 4.3.2020, il presente giudizio veniva assegnato alla cognizione del Giudice dott.ssa Annalaura Magliulo, la quale, all'udienza del 6.10.2020, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 5.1.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, previa revoca dell'ordinanza emessa in data 6.10.2020 con cui veniva assegnata la causa in decisione e dell'ordinanza emessa in data 20.9.2018 di rinvio per precisazione delle conclusioni, e fissava l'udienza del 2.3.2021 per l'esame dei testimoni. In data 15.1.2021, la **BANCA S.p.a.** depositava istanza di revoca dell'ordinanza del 5.1.2021 di ammissione dell'esame di testimoni eccependo come non potesse essere demandata alla deposizione del teste la ricerca di elementi di prova che sarebbe stato onere della controparte fornire a mezzo di opportuna documentazione (nella specie mancante). All'udienza del 22.3.2022, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice revocava l'ordinanza sopracitata e rinviava all'udienza del 15.2.2023 per la precisazione delle conclusioni. In data 29.12.2022, il procedimento veniva assegnato alla cognizione del Giudice dott.ssa Emanuela Musi che, all'udienza del 23.2.2023, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le domande attoree vanno rigettate per le ragioni che di seguito si espongono.

Preliminarmente, occorre esaminare le questioni preliminari sollevate dalla convenuta **BANCA** relative all'intervenuta estinzione del giudizio, all'improcedibilità della domanda, alla nullità insanabile dell'atto di citazione e alla carenza di interesse ad agire.

Quanto alla prima, la **BANCA** precisa che le società attrici notificavano una prima citazione in data 30.3.2017 innanzi al Tribunale di Napoli, ma la causa non veniva iscritta a ruolo. Quest'ultima veniva, poi, riassunta dinanzi al medesimo tribunale con comparsa notificata il 20.9.2017, ma anch'essa non veniva iscritta a ruolo. L'unico procedimento iscritto a ruolo è quello di cui alla citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata notificata il 21.11.2017. Ciò posto, chiedeva dichiararsi l'estinzione del primo giudizio in quanto riassunto con l'ultima citazione ossia oltre il termine prescritto dall'art. 307 c.p.c. L'eccezione è infondata. Occorre premettere che né nel fascicolo cartaceo, né su PCT vi è prova della notifica degli atti di citazione richiamati. Il primo giudizio, ossia quello per il quale l'atto di citazione veniva notificato il 30.3.2017 e successivamente riassunto si è estinto per inattività delle parti, infatti, a norma dell'art. 307 comma II c.p.c.: "Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo". Da ciò ne consegue che l'atto di cui al presente giudizio è costitutivo di un giudizio del tutto autonomo rispetto ai precedenti.

Risulta parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda relativa all'esperimento del tentativo di mediazione, di cui all'art. 5 del d.lgs 28/2010, dinanzi ad un organismo incompetente avendo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

lo stesso una sede diversa da quella del Giudice individuato come competente. Nella specie, quest'ultimo sarebbe stato promosso dinanzi ad un organismo con sede in Aversa, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, non già di Torre Annunziata.

Giova precisare che l'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 dispone che: "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza". Invero, le controversie nelle quali è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità sono disciplinate dall'art. 5 del decreto suindicato che, dopo la sentenza della Corte cost. n. 272/2012 e nel testo novellato dal citato d.l. n. 69/2013 conv. in legge n. 98/2013, sono, in base alla disposizione del comma 1-bis, così enumerate: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". Appare evidente come la controversia in oggetto non rientri tra quelle per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità. Invero, le società attrici chiedono accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della banca convenuta per mancata voltura del mutuo, a seguito di scissione, con conseguente richiesta di risarcimento danni, cosicché il contratto bancario (il mutuo) resta solo sullo sfondo della vicenda sostanziale a base del processo. In ogni caso, fermo quanto sopra deve rilevarsi la validità del tentativo di mediazione esperito: risulta, infatti, allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice l'istanza di mediazione esperita presso la Società (omissis) (sebbene quest'ultima sia stata firmata ad (omissis)) integrante l'invito rituale rivolto alla **BANCA** di partecipare al tentativo di mediazione per il giorno 29.6.2016 presso la sede del suddetto organismo sita in Santa Maria la Carità, ed il verbale negativo di mediazione per la mancata partecipazione dell'Istituto di Credito regolarmente invitato.

L'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui "la nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata" (cfr. Cass. Civ. n. 4828/2006). Nel caso di specie, il petitum risulta comunque sufficientemente chiaro dal tenore complessivo dell'atto.

Infine, l'eccezione afferente la carenza di interesse ad agire delle società attrici può ritenersi assorbita in applicazione del principio della ragione più liquida che consente di rigettare le domande per le seguenti ragioni: 1) insussistenza in capo alla banca di volturare il mutuo a favore della società beneficiaria, ed in ogni caso 2) mancata allegazione e prova dei danni subiti.

Quanto al primo motivo, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie è necessario analizzare la ricostruzione civilistica della scissione di società. In materia, la Suprema Corte con ordinanza n. 1198/2022 ha affermato che: "Nella disciplina dettata dagli artt. 2506 e ss. c.c. la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento (ora assegnazione) di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ciò posto, il legislatore ha dettato un peculiare regime con riguardo ai debiti assunti dalla società scissa e compresi nel patrimonio assegnato alla società beneficiaria. Invero, nel caso di scissione di società, l'art. 2506 quater comma 3 c.c. va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitorie solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (c.d. beneficium ordinis), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle. Si è detto che tale soluzione giuridica (coobbligazione solidale limitata) è mutuata - nelle sue linee generali - dalla disciplina codicistica, preesistente alla riforma societaria, della cessione di azienda (art. 2560, commi 1 e 2, cod. civ.), con la quale si tende a contemperare le esigenze connesse alla operazione di trasferimento in blocco dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio dell'attività commerciale, con la tutela dei preesistenti creditori del cedente, interessati a non vedere alterata la garanzia patrimoniale generica, quale risultante al momento della cessione, offerta dal loro debitore (cedente l'azienda), secondo uno schema proprio della disciplina generale delle obbligazioni, che rimette in via esclusiva al consenso del creditore la facoltà di liberare l'originario debitore, accettando la sostituzione con altro debitore da quello indicato (artt. 1268, comma 1, 1272, comma 1, 1273, comma 2, 1274, commi 2 e 3, cod. civ.: fermo in ogni caso il limite della validità della nuova obbligazione, in difetto del quale la originaria obbligazione "rivive" ex art. 1276 cod. civ.). In questi casi, infatti, in assenza del consenso del creditore, il cedente dei debiti trasferiti con l'azienda commerciale (art. 2560, comma 1, cod. civ.), il delegante, l'accollante, ossia rimangono comunque sempre obbligati verso il creditore, venendo ad aggiungersi alla obbligazione dei debitori originari - secondo lo schema della solidarietà - la obbligazione del nuovo debitore (se pure tenuto con modalità diverse: nella vicenda della cessione d'azienda, il cedente - qualora non acconsenta il creditore - permane nella posizione di debitore principale, assumendo il cessionario, quale accollante ex lege, quella di coobbligato in via sussidiaria; modalità analoghe possono verificarsi anche nella delegazione e nell'accollo cumulativi).

Al riguardo, si esclude l'applicazione dell'art. 2558 c.c., relativo alla successione nei contratti, in virtù del carattere personale dei contratti di finanziamento bancari. Invero, la prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti relativi a finanziamenti bancari dovrebbe trovare puntuale disciplina nel progetto di scissione.

Nel caso di specie, da quanto emerge dal progetto allegato (nella produzione cartacea all.3) dalle società attrici non vengono specificamente disciplinati i rapporti in oggetto ma, genericamente, al punto 9 si precisa che: "la società beneficiaria, limitatamente agli elementi patrimoniali trasferiti, subentra in ogni diritto, servitù attiva e/o passiva, interesse, godimento, convenzione, impegno, azione, deposito, domanda, concessione, autorizzazione, licenza ed ogni altro titolo o ragione in essere o in fieri, nella escluso od eccettuato, anche connesso a situazioni di fatto comunque riguardanti quanto trasferito, quale in effetti esercitato o fruito o comunque spettante alla società scissa dandosi atto che la medesima società beneficiaria è pienamente legittimata a formalizzare il riconoscimento di tali situazioni".

In merito al presunto obbligo gravante sulla **BANCA spa** di trasferire alla beneficiaria il contratto di mutuo già esistente con la società scissa e, dunque, ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie di responsabilità in linea teorica ascrivibile ad essa, deve innanzitutto osservarsi che "la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto. L'accollo a efficacia esterna, invece, che l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. L'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato. Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo" (cfr. Cass. Civ. n. 38225/2021). Tuttavia, in dottrina è stato precisato che, in concreto, è difficile stabilire se l'accollo sia da qualificarsi come interno o esterno. L'elevazione a fattispecie tipica dell'accollo esterno e il dettato dell'art. 1273 c.c. inducono a ritenere che l'indagine sulla volontà delle parti debba essere, invece, rivolta a verificare se le stesse abbiano inteso togliere all'accollo la naturale efficacia esterna riconosciutagli dal dato normativo. Nei casi dubbi dovrà propendersi per l'assunzione con efficacia esterna. Nel caso in esame, al punto 9 del progetto di scissione è previsto esclusivamente che: "la società scissa si obbliga a fare tutto quanto necessario per ritenere l'intestazione e/o voltura, a favore della società beneficiaria, degli elementi patrimoniali trasferiti". Reputa il giudicante che la pattuizione in esame integri un'ipotesi di accollo, nella specie interno. Giova, a riguardo, precisare che la legge non prevede alcuno specifico obbligo in capo all'accollato e/o all'accollante di comunicare, o comunque di portare a conoscenza del creditore, l'avvenuta pattuizione di accollo; trattasi, in vero, di un onere per tali soggetti, dovendosi ritenere comportamento strumentale alla realizzazione non di un interesse altrui ma di un interesse proprio appunto di essi (come ad esempio l'interesse del debitore originario ad essere sollevato dall'onere dei pagamenti). Potrebbe verificarsi che l'intervenuta pattuizione di accollo non venga tempestivamente comunicata alla banca, ed anzi venga comunicata con grande ritardo. Come già affermato, fin quando l'accollo, che pure si voleva esterno, non viene portato a conoscenza della banca, vale quale accollo semplice in quanto è pacifico che ove il creditore non sia stato messo al corrente dell'intervenuto accollo, non potrà aderire alla convenzione, né esigere pagamenti dall'accollante e l'accollo stesso, come si è visto, potrebbe persino essere revocato dai contraenti. Nel caso che occupa, agli atti manca la prova della notifica del progetto di scissione, contenente la presunta pattuizione di accollo, nei confronti della banca che, pur volendo, non avrebbe potuto procedere alla volturazione dell'intestazione del mutuo.

Quanto al secondo motivo, costituisce principio consolidato quello secondo cui "ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento" (cfr. Cass. Civ. 28995/2017). Nel caso in esame, le società attrici non hanno allegato, né tantomeno provato lo specifico pregiudizio derivante dalla mancata voltura del mutuo limitandosi ad affermare, da un lato, che la Di (omissis) s.r.l. sarebbe stata segnalata alla Centrale Rischi con conseguente addebito di interessi bancari trimestrali, dall'altro che la D(omissis) s.r.l. non avrebbe ottenuto un finanziamento di Euro 150.000,00 finalizzato alla estinzione del mutuo e al pagamento del debito maturato nei confronti della prima (circostanze che, di per sé, non consentono di apprezzare la sussistenza di un danno direttamente dipendente dalla mancata voltura del mutuo).

Deve, inoltre, evidenziarsi l'inidoneità della documentazione depositata (nella produzione cartacea delle attrici) ad integrare elementi di prova i quali, se ulteriormente supportati dalle risultanze di quella orale richiesta da parte attrice – di per sé insufficiente (in tal senso si giustifica e si conferma il rigetto dell'istanza di prova testimoniale da parte del G.I. in difetto di idonee allegazioni da parte delle società

attrici delle conseguenze del comportamento in tesi scorretto della banca), avrebbero supportato la prospettazione della D(omissis) e della Di (omissis), rimasta totalmente indimostrata.

Le domande in definitiva vanno rigettate.

Le spese seguono il regime della soccombenza ex art 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022).

La parte convenuta, nella propria comparsa conclusionale, chiedeva la condanna delle società attrici ex art. 96 c.p.c.: reputa il Giudicante che non ne sussistano i presupposti, in mancanza di allegazione da parte della convenuta di ulteriore pregiudizio subito rispetto a quello già compensato dalla condanna ex art. 91 c.p.c.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico Dr. Emanuela Musi, pronunciando sull'atto di citazione proposto dalla D(omissis) s.r.l. e dalla Di (omissis) s.r.l. in liquidazione nei confronti della **BANCA Spa**, così provvede:

1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la D(omissis) s.r.l. e la Di (omissis) s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge. Così deciso in Torre Annunziata, 13.6.2023

Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi